



Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio

/

Alla c.a. Settore Pianificazione del Territorio
SEDE

In relazione alla richiesta pervenuta con nota AOOGR/306705/N.060.020 del 06/08/2019 dal *Settore Pianificazione del Territorio*, si trasmette il seguente contributo tecnico di competenza.

Con D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015 è stata approvata l'integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico.

Ai sensi del Capo VII, art.20 comma 1 “Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio” della Disciplina di Piano, *“Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, i piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale, da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano, si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art.145 del Codice”*.

Fermo restando l'obbligo di conformazione al PIT di cui all'art. 12, comma 4 della L.R. 65/2014, si rileva che la procedura è definita all'art. 21 della Disciplina del PIT "Procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio", tale norma, nella fase del procedimento di cui trattasi, prevede che, ultimata la fase delle osservazioni, venga trasmesso alla Regione il provvedimento contenente il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente assunte. Tale atto deve essere inviato al *Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali per la Toscana* e alla *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo*. La valutazione della conformazione dell'atto di governo del territorio, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 65/14, avviene attraverso una Conferenza Paesaggistica a cui partecipano la Regione e i sopracitati organi ministeriali.

Il territorio del comune di Pieve Santo Stefano ricade nell'ambito di paesaggio n. 12 "Casentino e Valtiberina" ed è interessato dai seguenti vincoli paesaggistici:

- vincoli *ope legis* ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. b), c), d), f), g), m) del D.lgs 42/2014 relativi rispettivamente a:
 - fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia per i territori contermini ai laghi;



- fascia di 150 mt dal ciglio di sponda dei fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775;
- le montagne per la parte eccedente i 1.200 m sul livello del mare;
- area della riserva naturale statale di Formole;
- area della riserva naturale statale di Poggio Rosso;
- area della riserva provinciale Alpe della Luna;
- area della riserva provinciale Bosco di Montalto;
- area della riserva provinciale Alta valle del Tevere-Montenero;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- le zone di interesse archeologico.

Nel territorio comunale sono comprese, inoltre:

- l'area naturale protetta di interesse locale (ANPIL) delle Serpentine di Pieve Santo Stefano;
- la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Alta Valle del Tevere - ex SIC;
- la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Monte Calvano - ex SIC;
- la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Alpe della Luna - ex SIC;
- la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Monti Rognosi - ex SIC.

In merito agli elaborati del PS adottato si evidenzia quanto segue.

Come disciplinato dall'art. 5 comma 3 della Disciplina dei beni paesaggistici (Elaborato 8B) del P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico, *“La rappresentazione cartografica delle aree di cui all'art. 142 lettere a), b), c), d), g) del Codice, per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni, ha valore meramente ricognitivo, ferma restando la sussistenza dei requisiti indicati all'allegato 7B.”*.

Si ricorda che, nell'ambito delle procedure di conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli Enti territoriali possono proporre, con idonea e autonoma documentazione, le individuazioni, i riconoscimenti e le precisazioni previsti nelle direttive della specifica disciplina delle aree tutelate per legge e un quadro conoscitivo di maggior dettaglio; gli stessi, una volta validati dal MIBACT e dalla Regione Toscana, saranno recepiti negli elaborati del PIT-PPR.

Gli allegati D1 e D2, che rappresentano la “Comparazione delle aree boscate fra PS e PIT”, contengono una diversa ricognizione dei territori coperti da foreste e boschi rispetto all'individuazione cartografica operata dal PIT-PPR. Ai fini dell'attivazione della procedura di aggiornamento cartografico di cui all'art.5, comma 4 dell'Elaborato 8B *“Disciplina dei Beni Paesaggistici”*, si fa presente che i discostamenti proposti, da sottoporre alla valutazione della Conferenza Paesaggistica in fase di conformazione, dovranno essere opportunamente motivati in relazione ai criteri e le metodologie stabiliti nell'Elaborato 7B - Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice - del P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico.



Dall'analisi dell'elaborato U11 "Le U.T.O.E.", si rileva che in alcuni casi tali ambiti ricadono all'interno di zone vincolante ai sensi del D. Lgs 42/2004 art. 142, in dettaglio:

